

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE

01-01-12 - SERVIZIO TERRITORIALE TEMPPIO

Oggetto: Manifestazione di interesse per indagine di mercato per l'acquisto di un immobile da destinare ad autoparco del servizio territoriale di Tempio Pausania. Presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice del 29.10.2025, esclusione dell'operatore economico I cork srl e dichiarazione di procedura deserta.

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016, di istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Agenzia Fo. Re.S.T.A.S.);
- VISTA** che l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ai sensi dell'art. 35, c. 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;
- VISTA** la Legge Regionale n. 14 del 15/05/1995 e s.m.i., la quale detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;
- VISTA** la Legge Regionale n. 20 del 23/08/1995 e s.m.i., recante norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA** la Legge Regionale n. 31 del 13/11/1998, recante norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTA** la Legge n. 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso a documenti amministrativi;
- VISTO** la Legge Regionale n. 24 del 25/11/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione";
- CONSIDERATO** il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA** la Legge Regionale n. 5 del 09/03/2015, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;

- VISTO** il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 5 del 09/03/2015 e dall'art. 28 della L.R. n. 11 del 02/08/2006, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti e alle Agenzie Regionali l'applicazione dal 2015 del d.lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;
- VISTA** il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 19 giugno 2024, avente per oggetto "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna. (FoReSTAS). Nomina amministratore unico" con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Piras l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per un periodo di cinque anni;
- VISTA** il Decreto del Presidente della Regione n. 94 del 28/12/2022 – Prot. n. 24099, con il quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia al dott. Antonio Casula;
- VISTA** la Deliberazione dell'Amministratore Unico N. 31 del 27/11/2024 di attribuzione dell'incarico di Direttore Del Servizio Territoriale Di Tempio Pausania al Dottor Alessandro Depperu con decorrenza dal 1° gennaio 2025
- DATO ATTO** che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L.R. n. 31 del 13/11/1998;
- VISTO** l'Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. 2781 del 24.09.2025 prot. n. 40730 del 24/09/2025, pubblicato con ID 1758714771-59735800-48930, in data 24/09/2025, con cui questo Servizio Territoriale ha indetto un'indagine di mercato per l'acquisto di un immobile da destinare ad autoparco, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato nel relativo Capitolato Tecnico (Allegato 1); con termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 09:00 del giorno 23 ottobre;
- VISTO** l'art. 8 del Capitolato Speciale d'Oneri, allegato all'avviso di gara, il quale prescrive che "L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione di seguito elencata", includendo tra la "Documentazione strutturale" la "valutazione della vulnerabilità sismica dell'immobile";
- RILEVATO**

che in data 23 ottobre 2025, successivamente al termine perentorio di scadenza, sono pervenute le offerte delle Società Corkisland srl e Quimar Sugheri S.r.l. in liquidazione, e che tali offerte sono state escluse con Determinazione n. 3279 del 28 /10/2025 per tardiva presentazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 3197 del 23/10/2025, di nomina della Commissione giudicatrice;

VISTO il Verbale n. 1 della seduta della Commissione giudicatrice del 29 ottobre 2025, dal quale emerge che, all'esame dell'unica offerta ammessa, quella della ditta Icork srl, è stata riscontrata l'assenza della "valutazione della vulnerabilità sismica dell'immobile", documento richiesto a pena di esclusione;

DATO ATTO che la stessa ditta offerente, nella relazione illustrativa, ha dichiarato espressamente: "Non si dispone al momento della valutazione della vulnerabilità sismica dell'immobile", confermando così di non possedere un requisito essenziale al momento della presentazione dell'offerta;

PRESO ATTO che la Commissione, per questo motivo, ha deliberato l'esclusione della ditta Icork srl, ritenendo la carenza insanabile;

RILEVATO che in data 31.10.2025, successivamente alla seduta della Commissione e alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la ditta Icork srl ha trasmesso la suddetta valutazione di vulnerabilità sismica, datata 31.10.2025;

CONSIDERATO che questa produzione documentale tardiva è irricevibile e non può sanare la causa di esclusione, perchè altrimenti si violerebbe il principio di par condicio tra i concorrenti e del termine perentorio, posto a tutela di tale parità. Per cui ammettere la presentazione di un documento essenziale dopo la scadenza costituirebbe una palese violazione di tale principio, con vantaggio dell'operatore inadempiente a discapito di altri concorrenti che potrebbero aver rinunciato a partecipare perché non in possesso di tutta la documentazione richiesta entro il termine stabilito;

CONSIDERATO ancora che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La stessa

dichiarazione della ditta Icork srl e la successiva produzione del documento in data 31.10.2025 dimostrano inequivocabilmente che il requisito era mancante alla data del 23.10.2025;

CONSIDERATO inoltre non applicabile il soccorso istruttorio, perchè l'istituto è finalizzato a correggere irregolarità meramente formali o a integrare documenti preesistenti e già nella disponibilità del concorrente al momento dell'offerta, ma non può essere utilizzato per consentire la formazione tardiva di un requisito di partecipazione essenziale. Il soccorso istruttorio non può sopperire alla mancanza di un requisito previsto a pena di esclusione, o, come in questo caso, alla totale assenza di un documento che l'operatore ha ammesso di non possedere. Inoltre la presentazione successiva di un documento essenziale non costituisce una regolarizzazione, ma un' integrazione dell'offerta oltre i termini di gara, non ammissibile;

RITENUTO pertanto, di dover confermare integralmente la valutazione operata dalla Commissione giudicatrice, essendo l'esclusione della ditta Icork srl un atto dovuto in applicazione del capitolato di gara (art. 8) e dei principi inderogabili in materia di procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esclusione di tutti gli operatori economici partecipanti, la procedura di gara è rimasta priva di offerte valide;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate

1. Di prendere atto e recepire integralmente le risultanze del Verbale n. 1 della Commissione giudicatrice del 29 ottobre 2025.
2. Di disporre, per l'effetto, la definitiva esclusione dell'operatore economico Icork srl (P. IVA 02403060904) dalla procedura indicata in oggetto, per mancanza di un requisito essenziale di partecipazione richiesto a pena di esclusione dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Oneri, carenza non sanabile né sanata dalla tardiva produzione documentale del 31.10
3. Di dare atto che con Determinazione n. 3279 del 28.10.2025 sono stati esclusi gli operatori economici Società Corkisland srl (p. iva 01854750906) e Società Quimar Sugheri S.r.l. in liquidazione (p. iva 01123420901);

4. Di dichiarare, per le ragioni sopra esposte e in conseguenza dell'esclusione di tutti i partecipanti, deserta l'indagine di mercato per l'acquisto di un immobile da destinare ad autoparco del Servizio Territoriale di Tempio Pausania.
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato a tutti gli operatori economici esclusi a mezzo PEC.
5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il termine di cui all'art. 120 del d.lgs. 104/2010.
6. La presente Determinazione è resa disponibile all'Amministratore Unico dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

Il Direttore del Servizio
Dr Alessandro Depperu